

## XLVIII.

## TORNATA DI SABATO 25 FEBBRAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il presidente dà lettura di una proposta di legge degli onorevoli Majocchi e Cavalletto per proroga delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879 — Legge quindi due risoluzioni una dell'onorevole Lazzaro e l'altra dell'onorevole Serena circa la rielezione dei deputati nominati ministri o segretari generali. = Il deputato Lacava presenta la relazione sul disegno di legge per approvazione di maggiori spese nell'esercizio finanziario 1886-87 dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro. = Rinnovamento delle votazioni a scrutinio segreto non riuscite valide ieri per mancanza del numero legale — Il presidente proclama il risultato della votazione sui disegni di legge: Modificazioni agli articoli 9, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito; Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. = Il ministro della guerra propone che sia svolta lunedì la proposta di legge presentata dall'onorevole Majocchi. = Discussione del disegno di legge relativo ai rimboschimenti — Parlano i deputati Sola, Rubini, Pozzolini, Merzario, Cavalletto, Araldi, Solimbergo, Florenzano, Ginori, Luzzi, Sciacca della Scala, Di Sant'Onofrio, il relatore deputato Giolitti ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi i primi 5 articoli. = È data comunicazione di una domanda di interrogazione al ministro dell'istruzione pubblica dei deputati Odescalchi ed Ettore Ferrari. = Il deputato Mazza presenta la relazione sul progetto per autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere il limite della sovrimposta dei tributi diretti per il 1888.*

La seduta comincia alle 2. 35 pomeridiane.

**Adamoli**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

4102. Il prefetto della provincia di Mantova trasmette un voto di quella Deputazione provinciale, la quale si associa alla istanza del Consiglio provinciale di Modena (4064), circa le misure finanziarie per ottenere il pareggio.

4103. L'avvocato Forusia, presidente del Comitato agrario di Pavia, trasmette una petizione di quel consesso per chiedere che i due decimi di

guerra sull'imposta fondiaria stati aboliti, non siano ripristinati.

4104. Carlo Erba di Milano, chiede che lo sgravio della tassa sullo spirito sia pure accordato per altre diciannove sostanze, nella composizione delle quali entra in notevole quantità lo spirito.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Penserini, di giorni 10; Chiapusso, di 8; Baldini, di 5.

(Sono accordati).

### Leggesi una proposta di legge dei deputati Majocchi e Cavalletto.

**Presidente.** Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge degli onorevoli Majocchi e Cavalletto.

Se ne dia lettura.

**Adamoli, segretario, legge:**

### « Proposta di legge per proroga delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

“ Art. 1. È accordata una proroga di sei mesi, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base agli articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168.

“ Non potranno valersi di tale proroga coloro pei quali la Commissione esecutiva ebbe già a pronunciarsi negativamente, salvi gli effetti dell'articolo 9 della legge stessa.

“ Art. 2. Gli assegni da concedersi in virtù della presente legge saranno dalla suddetta Commissione deliberati soltanto in proporzione delle quote che rimarranno disponibili, a tenore del primo comma dell'articolo 9 suddetto.

“ Art. 3. Tra gli individui che presenteranno domanda nel termine indicato all'articolo 1, sia che abbiano rivestito nelle guerre 1848-49 un grado di ufficiale, sia che abbiano appartenuto alla truppa, la Commissione riconoscerà quelli che avranno provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dai citati articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, e li ammetterà ad assegno successivamente secondo la data del loro riconoscimento e nella misura dei fondi disponibili.

“ Art. 4. Qualunque sia la data dei titoli allegati e della domanda, l'assegno vitalizio decorrerà dal giorno della aggiudicazione del medesimo per parte della Commissione.

“ A. Majocchi — A. Cavalletto. ”

**Presidente.** Quando sarà presente l'onorevole ministro delle guerre si stabilirà il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

### Lettura di mozioni proposte dai deputati Lazzaro e Serena.

**Presidente.** Gli Uffici hanno ammesso alla lettura due risoluzioni; una dell'onorevole Serena e l'altra dell'onorevole Lazzaro.

Se ne dia lettura.

**Adamoli, segretario, legge.**

“ La Camera, ritenendoche dopo la riforma elettorale politica la rielezione dei ministri e dei segretari generali non è più compatibile con lo scrutinio di lista, passa all'ordine del giorno.

“ Serena. ”

“ La Camera, ritenendo che i deputati nominati ministri o segretari generali debbono essere soggetti a rielezione, passa all'ordine del giorno.

“ Lazzaro. ”

**Presidente.** Onorevole Serena, sarà iscritto nell'ordine del giorno di lunedì, e per il principio della seduta, lo svolgimento della sua risoluzione. Consente?

**Serena.** Consento volentieri.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro è presente?

(Non è presente).

Sarà iscritto pure per la seduta di lunedì lo svolgimento della risoluzione proposta dall'onorevole Lazzaro.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Lacava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Lacava.** A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulle maggiori spese del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione sull'esercizio finanziario 1886-87.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

### Rinnuovamento delle votazioni, non riuscite ieri valide per mancanza del numero legale.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Rinnuovamento della votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge: Modificazioni agli articoli 9, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. — Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Si faccia la chiama.

**Adamoli, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione, e invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Adamoli e De Seta numerano i voti).

**Presidente.** Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito:

Presenti e votanti. . . . .	196
Maggioranza . . . . .	99
Voti favorevoli . . . .	164
Voti contrari . . . . .	32

*(La Camera approva).*

Modificazioni agli articoli 9, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito:

Presenti e votanti. . . . .	196
Maggioranza . . . . .	99
Voti favorevoli . . . .	162
Voti contrari . . . . .	34

*(La Camera approva).*

**Si stabilisce il giorno per lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Majocchi.**

**Presidente.** Onorevole ministro della guerra, in principio di seduta fu data lettura di una proposta di legge dei deputati Majocchi e Cavalletto. La pregherei di indicare in qual giorno possa farsi lo svolgimento di questa proposta di legge.

**Bertolè-Viale, ministro della guerra.** Sono agli ordini della Camera. Anche subito.

**Presidente.** Non si può, onorevole ministro, perchè lo svolgimento della proposta di legge deve prima essere iscritto nell'ordine del giorno.

Se crede, lunedì, dopo lo svolgimento delle due risoluzioni degli onorevoli Serena e Lazzaro, potrebbe svolgersi questa proposta di legge.

**Bertolè-Viale, ministro della guerra.** Benissimo.

**Presidente.** Onorevole Majocchi, acconsente?

**Majocchi.** Sì, signore.

**Presidente.** Resta dunque così stabilito.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione sul disegno di legge per disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Adamoli, relatore, legge: (Vedi Stampato numero 105-A).**

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

**Sola.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sola.** Il disegno di legge che era stato approvato dalla Camera conteneva un articolo così concepito:

“ Possono ancora i Consorzi ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti, cui ne è data facoltà colla presente legge, mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni 30, coll'interesse normale stabilito dall'articolo 17 della legge del 17 maggio 1863, n. 1170, e secondo l'articolo 17 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali. ”

Quest'articolo più non esiste nel presente disegno di legge e la ragione ce la dice l'onorevole relatore con queste parole:

“ Da un lato i concorsi per somme ingenti al miglioramento delle finanze d'importanti comuni e ad altre opere di pubblica utilità hanno impegnata la maggior parte delle risorse della Cassa depositi e prestiti, e da un altro lato il ribasso dell'interesse che si corrisponde sui depositi alle Casse postali di risparmio, non ha solamente impedito l'aumento prima costante dell'ammontare di tali depositi, ma ha prodotto addirittura una diminuzione nella cifra totale dei depositi stessi. ”

È evidente che allo Stato conviene di incoraggiare i Consorzi, perchè ove il rimboschimento non sia fatto per opera loro, lo Stato deve procedere direttamente, col mezzo delle espropriazioni, spendendo molto di più.

Ma questi sussidi, questi incoraggiamenti in danaro non si possono dare, perchè le condizioni della Cassa dei depositi e prestiti sono così cattive, la Cassa è così dissanguata, che non può più venire in aiuto ai Consorzi.

Ammesso questo, mi duole che non sia presente l'onorevole ministro delle finanze per rivolgergli una breve interrogazione; la rivolgo invece all'onorevole suo collega dell'agricoltura, il quale, certamente informato di tutto quello che riguarda codesta legge, potrà darmi soddisfacente risposta.

E gli domando se egli non creda opportuno ed anche conveniente che l'interesse che si paga ai depositanti dalle Casse di risparmio torni al saggio di prima sicchè le condizioni dell'infelice Cassa dei depositi e prestiti abbiano a rifiorire. Senza di che la costituzione dei Consorzi, a parer mio, rimarrebbe un complesso di desiderii, e difficilmente potrebbe avere pratici risultati.

Ecco la domanda che formulo a lei, onorevole ministro di agricoltura e commercio, in assenza del suo onorevole collega delle finanze.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** Non parlo come relatore, perchè come relatore su questa questione poco avrei da dire, poichè trattasi di un articolo di legge che il Governo e il Senato hanno soppresso e che la Commissione non ha esaminato.

Parlo però perchè la questione sollevata dall'onorevole Sola è di grande interesse. Io mi associo a ciò che egli ha detto, pregando il ministro di considerare quali sono le condizioni della Cassa dei depositi e prestiti dopo che si è ribassato il saggio dell'interesse che si paga pei depositi alle Casse di risparmio postali. Questa questione è stata trattata dalla Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, la quale emise voto quasi unanime nel senso che si dovesse mantenere l'antico saggio d'interesse. La stessa quistione è stata discussa lungamente nella Commissione generale del bilancio, e se il risultato di tale discussione non fu un voto positivo, ciò dipese dalla ragione semplicissima che, i due o tre membri della Commissione i quali avevano manifestato il desiderio del ribasso dell'interesse, trovandosi di fronte l'opposizione quasi unanime degli altri, ritirarono la loro proposta. Certo è che la causa del risparmio da questo ribasso di interesse è stata danneggiata gravemente.

In quasi tutte le provincie meridionali ed in gran parte del resto dell'Italia, come per esempio, del Piemonte, non ci sono altri mezzi di risparmio che le Casse postali e a quei paesi importa grandemente che queste Casse corrispondano un interesse sufficiente a incoraggiare il risparmio.

Questa istituzione che è gloria del Parlamento ed è dovuta ad uno degli uomini che hanno onorato di più l'Italia, a Quintino Sella, era in progresso costante da moltissimi anni. Dopo il ribasso d'interesse denotato nell'anno scorso, non solo si è arrestato il progresso, ma è diminuita ancora la somma totale dei depositi.

Da una parte adunque col provvedimento preso si è danneggiata la causa del risparmio nelle classi popolari, e dall'altra parte si è posta la Cassa dei depositi e prestiti in condizioni di non poter più aiutare imprese utilissime, di non poter più sovvenire lavori ed opere di utilità pubblica le quali, senza tale concorso, non è possibile sperare che possano compiersi.

Io perciò mi unisco all'onorevole Sola per pregare l'onorevole ministro di agricoltura a studiare

con ogni cura questa questione e a provvedere perchè ripigli l'antico avviamento al progresso una delle istituzioni più utili al nostro paese.

**Rubini.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rubini.** Quantunque la questione sollevata dall'onorevole Sola e così bene ripetuta dall'onorevole Giolitti, abbia un interesse soltanto indiretto nei riguardi del rimboschimento, tuttavia io mi unisco alle loro raccomandazioni per quanto possano aver per effetto di favorire la costituzione privata dei consorzi.

Però io penso che queste opere per fatto dei privati o dei comuni riuniti in consorzio non si faranno; e secondo il mio modo di vedere, questa legge per quanto riguarda i lavori dei privati non avrà alcun effetto od avrà un effetto molto piccolo.

A me sembra piuttosto che la importanza reale, effettiva della legge consista nella parte che riflette l'espropriazione ed il rimboschimento per parte del Governo. Ed a questo mio modo di vedere pur troppo mi conduce l'esperienza che ho di una certa parte della zona montana della Lombardia, e la esperienza assai più grande di cui ci ammaestra la Francia colle sue opere di rimboschimento.

Io penso adunque che la attenzione del Parlamento e del Governo debba concentrarsi su questo quesito dell'espropriazione, ed io, particolarmente, come rappresentante di una zona che è molto interessata, che fa da Cireneo in questo disegno di legge, debbo preoccuparmi del modo con cui il Governo intenderà di procedere alla sua risoluzione e su quale base di valore si farà la espropriazione e se come base di valore si prenderà quello del terreno come è attualmente coltivato, che renderà poco, ma pur rende sempre qualche cosa, oppure se si prenderà il valore di questi terreni già diminuito dal vincolo capitalizzato a cui si intende di assoggettarli, il che sarebbe una ingiustizia.

Questo è il dubbio che io prego l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di voler risolvere, acciocchè le popolazioni più direttamente colpite non rimangano sotto il peso di una minaccia, di una paura eccessiva relativamente ai mezzi e alle risorse meschine delle quali dispongono.

La Camera sa che con questa legge si tratta di provvedere al bene delle pianure ottenuto anche a costo della prosperità delle montagne.

Io non nego che il fine che noi ci proponiamo sia altissimo; ogni paese civile ha necessità di

provvedere a ricostituire le proprie foreste, al che si decidono uno dopo l'altro; ma domando soltanto che nella prosecuzione di questo altissimo scopo che riflette interessi d'indole assolutamente generale si proceda in modo che le popolazioni che debbono sopportarne principalmente il peso siano trattate con quell'abbondanza di riguardi e di cautele, con quella giusta estimazione dei sacrifici ai quali sono chiamate, che sempre è doveroso di usare, ma più specialmente quando si tratti di gente povera e meschina.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.**

La questione sollevata dall'onorevole Sola, al quale si sono associati il relatore della Commissione, e l'onorevole Rubini, non ha, come ha ben detto quest'ultimo, se non un legame indiretto col disegno di legge che discutiamo.

Difatti in questo è eliminata la disposizione che altra volta la Camera avea votata circa i mutui presso la Cassa dei depositi e prestiti; e nella relazione dell'onorevole Giolitti è indicata la ragione per cui questa disposizione non fu votata dal Senato, e non si è dal Governo riproposta innanzi a questa Assemblea.

Quindi siccome nessuno chiede che sia reintegrata, non sarebbe il caso di occuparci della Cassa dei depositi e prestiti e delle modalità che la riguardano.

Ad ogni modo, esaminando il merito della osservazione fatta dai preopinanti, trovo degno di considerazione quanto è stato detto da essi. L'interesse che si corrisponde sui depositi presso le Casse postali di risparmio è diminuito, perchè è ridotto al 3 e un quarto per cento, se non vado errato.

Questo interesse, secondo la legge istitutiva delle Casse di risparmio postali dovuta al compianto Quintino Sella, deve essere fissato d'accordo fra i due ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio; e con tale disposizione che pare di semplice forma, nel concetto dell'autore della legge e nel concetto del Parlamento che la approvò, si è voluto indicare, che, nella fissazione dell'interesse si dovesse tener conto di tutti i fenomeni economici che possono influire sul saggio del danaro.

Ora io rammento che, fui una volta chiamato in seno della Sottocommissione del bilancio, e fui richiesto di insistere presso il Ministero delle finanze perchè venisse diminuito l'interesse che si corrisponde ai depositanti presso le Casse postali di risparmio.

Però questa opinione della Sottocommissione, come ha ricordato l'onorevole Giolitti, non ebbe poi eco nella Commissione generale del bilancio; tanto che alla Camera, quando il mio bilancio venne in discussione, si parlò di tante altre cose, ma non si fece cenno di ciò. Quindi non esiste alcuna deliberazione della Commissione generale del bilancio, nè della Camera, in un senso o nell'altro.

Ad ogni modo, senza tediare la Camera sui particolari di questa questione, io riconosco che essa è degna di considerazione, e che debba aversi molto riguardo ai depositi che accorrono presso le Casse postali di risparmio. E prendendo in considerazione quanto è stato detto nella tornata di oggi, procurerò, d'accordo col mio collega delle finanze, di risolverla nel modo più opportuno e conveniente ai diversi interessi che vi sono implicati.

L'onorevole Rubini, entrando nella materia propria di questo disegno di legge, ha detto che egli non ha molta fede nell'opera dei privati e dei Consorzi; ed ha concluso che l'unico utile che si può ritrarre da questo disegno di legge è quello che deriverà dal rimboschimento, che farà il Governo dopo aver proceduto all'espropriazione.

Fatta questa premessa, egli ha dedotto la conseguenza, che bisogna andar molto cauti nella espropriazione, nell'interesse di coloro, (in assime in talune contrade d'Italia) che posseggono i terreni soggetti all'espropriazione stessa. Tanto nell'antico progetto votato dalla Camera, quanto in quello che ora è sottoposto alle sue deliberazioni, Governo e Commissione hanno avuto cura, a difesa dei proprietari, di citare, quando hanno parlato di espropriazione, la legge 25 giugno 1865; in modo che l'espropria che si fa non può e non deve esser fatta, senonchè con tutte le norme stabilite dalla legge stessa.

Questa provvede a tutti i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità; qui noi creiamo un nuovo caso di espropriazione; lo sottoponiamo dunque alla legge generale. Questa legge garantisce l'interesse di coloro, di cui si occupava l'onorevole Rubini; e non vi sarebbe bisogno di altra speciale garanzia.

Ma v'è qualcosa di più nella specie.

Nell'articolo 2º l'onorevole Rubini troverà nel nuovo progetto l'aggiunta che il Ministero d'agricoltura deve far compilare l'elenco dei beni da rimboscare con relativa stima sommaria.

Ora nel primitivo disegno di legge non si parlava di *stima*; si parlava solamente di elenchi dei beni da rimboscare. Ed il Senato, d'accordo

con l'Ufficio centrale e con me, volle aggiungere la stima sommaria; e ciò anche nello scopo di dare una garanzia maggiore a coloro che possono, secondo gli articoli successivi della legge, essere soggetti all'espropriazione. Mi pare dunque che avendo applicata la legge generale al caso attuale; ed avendo voluto nell'articolo 2 la stima dei beni; gl'interessi dei proprietari, che possono esser soggetti all'espropriazione, sieno garantiti.

**Presidente.** Se nessun altro chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboschimento od il rinsodamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale o secondario, o sopra parte di essi.

“ Il Ministero promuoverà del pari sul lido del mare l'imboschimento delle dune incolte. ”

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 1°.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 2. Il Ministero d'agricoltura industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui rimboschimento sia di maggiore urgenza, fa compilare l'elenco dei beni da rimboscire o da rinsodare con relativa stima sommaria, i progetti e le perizie dei lavori, determinando i modi e i termini per la loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa, nonchè il piano e le spese per la conservazione dei beni dopo il rimboschimento.

“ Gli elenchi, le stime, i progetti, i piani e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e trasmessi ai comuni dove i beni sono posti, affinchè, entro il termine di un mese, li pubblicino mediante affissione e della pubblicazione medesima diano avviso a domicilio agli interessati, per mezzo di notificazione eseguita dai messi comunali. ”

**Pozzolini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pozzolini.** Ho una preghiera ed una raccomandazione da fare all'onorevole ministro di agricoltura.

Questa raccomandazione può apparire poco importante ora, ma, a parer mio, l'importanza non tarderà a manifestarsi nell'avvenire.

Nel secondo capoverso dell'articolo primo è

detto che il Ministero promuoverà sul lido del mare il rimboschimento delle dune; e nell'articolo secondo è detto che al Ministero di agricoltura, d'accordo con quello dei lavori pubblici, spetta di stabilire quasi l'ordine di precedenza fra questi lavori di rimboschimento.

Ora a me ciò sembra opportuno, poichè questi rimboschimenti, che possono esser fatti sulle dune incolte lungo il mare, oltre al servire a scopo di economia e, quasi direi di estetica, possono servire ad un altro scopo, egualmente grave ed egualmente importante, quale è quello di coprire, se non difendere, le nostre ferrovie, che, per nostra mala fortuna, in molta parte, sono distese lungo le coste del mare.

E di questo è necessario preoccuparci oggi, perchè altrimenti, questo intento non si potrà mai più raggiungere.

Io quindi vorrei rivolgere una preghiera al ministro di agricoltura affinchè, nello stabilire quest'ordine di precedenza, fosse data la preferenza a quei terreni i quali sono adatti al rimboschimento e servono a coprire le nostre ferrovie. La nota di questi terreni gli potrà essere comunicata dal Ministero della guerra che, a quanto mi consta, si è preoccupato di questo genere di difesa e potrà sapere quali sono quei terreni che in precedenza conviene di rimboscire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto la raccomandazione che mi viene fatta dall'onorevole collega Pozzolini.

Veramente nell'articolo 2 non si parla di precedenza. Ad ogni modo è evidente, che completata la procedura fissata dai primi articoli, il ministro di agricoltura debba procedere ripartendo la somma che gli sarà consentita nel bilancio annuale, fra' diversi bacini di rimboschimento secondo la maggiore urgenza.

Ora l'onorevole Pozzolini rileva che l'imboschimento delle dune incolte può essere talvolta richiesto opportunamente da ragioni di indole militare, per coprire le ferrovie lungo le coste.

Io non ho alcuna difficoltà, quando si farà il lavoro della precedenza da darsi al rimboschimento dei diversi bacini, d'intendermi col ministro della guerra, per tener calcolo quando sia il caso, dell'interesse militare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzolini.

**Pozzolini.** Io ringrazio il ministro di agricoltura e commercio della sua cortese risposta, ma

mi preme di fare osservare che nell'articolo 2 sta scritto così:

“ Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui rimboscimento sia di maggiore urgenza, ecc. ”

Ora questa maggiore urgenza io desidererei che fosse maggiormente applicata ai terreni dei quali ho parlato un momento fa. Ecco la ragione delle mie osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

**Merzario.** È la prima volta io credo che, nelle diverse discussioni intorno a leggi forestali e di rimboscimento vien fuori la parola *rinsodamento*. Rimboscimento e rinsodamento. Io credo che questa distinzione sia stata fatta con molto criterio e con molto senno, perchè non è necessario, per ottenere la consistenza del terreno, di metter sempre delle piante di diversa qualità. Alle volte può bastare anche la scelta delle diverse erbe che nascono sulle montagne e che giovano a trattenere il terreno e a far scorrere bene le acque, senza che avvengano delle frane. Basta avere un po' di pratica dei monti e delle Alpi per sapere come vi sono certe specie di praterie che resistono sempre e che non hanno bisogno di essere rimboscate.

Ora io desidererei di conoscere dall'onorevole ministro e dalla Commissione quale sia la portata della parola *rinsodamento*, perchè non avvenga poi che cotti periti, i quali non sempre hanno la massima cognizione delle erbe, delle piante e altro, mandati da levante a ponente, dal sud al nord, vengano a ordinare rimboscimenti dove veramente questo rimboscimento non è nè necessario nè urgente, turba il modo di coltivazione e promuove delle spese che alle volte sono inutili e anche dannose.

Io desidero soltanto avere questa spiegazione per conoscere quale sia la portata di questa parola, che accetto molto volentieri, e perchè possa servire di norma anche nel compilare quel regolamento che diventa una conseguenza necessaria di questa legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Poichè si parla di dare la precedenza ai rimboscimenti più urgenti, io devo raccomandare l'urgenza per alcune valli alpine, dalle quali nascono dei torrenti, che poi si convertono in fiumi, e che, se non sono infrenati a monte, riescono molto dannosi e disastrosi alle

pianure sottoposte, come avvenne nel 1882, specialmente nelle provincie venete.

Io vorrei raccomandare all'onorevole ministro gli alti bacini dell'Adige, del Brenta e del Cismon; ma, sciaguratamente, di quei bacini noi non possiamo disporre, perchè, quantunque geograficamente italiani, appartengono ad un impero vicino.

Però debbo, per giustizia, ricordare che il Governo austriaco sta attualmente rimboscendo l'alto bacino dell'Adige e quello del Brenta e al Governo italiano sarà ben utile di fare particolareggiata conoscenza e di rendersi conto dei metodi di rimboscimento assai accurati che effettivamente pratica colà quel Governo, nè gli sarà inutile di avere anche notizia di una relazione che il valente ispettore del Genio civile commendatore Lanciani Filippo, per incarico della Commissione idro-tecnica, che nel 1883 visitò appunto il bacino superiore dell'Adige, fece sul sistema di rimboscimento che sta eseguendo il Governo austro-ungarico.

Ad ogni modo, limitandomi ai torrenti che hanno origine sul territorio italiano, devo raccomandare all'onorevole ministro le valli alpine del Chiampo, dell'Agno, del Cordevole, del Boite, i cui torrenti scorrono nelle provincie di Vicenza e di Belluno, e dai quali, nel 1882, abbiamo avuto, nelle pianure e negli stessi paesi montani, danni gravissimi.

L'onorevole mio collega e amico Paroncelli, qui vicino, mi ricorda i torrenti Cellina e Meduna, non meno pericolosi, i quali nelle piene scendono rovinosi, travolgono ponti e interrompono spesso le comunicazioni con Udine, capoluogo della provincia del Friuli.

Queste mie raccomandazioni sono di così evidente opportunità, che credo l'onorevole ministro vorrà facilmente accoglierle.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** Rispondo ad un invito fattomi dall'onorevole Merzario, di spiegare esattamente che cosa s'intenda con la parola *rinsodamento*. Quella parola ha due significati: in un senso sta ad esprimere che oltre a piantare i boschi è necessario compiere altre opere di consolidamento del terreno, come briglie ai torrenti per rallentarne il corso e simili.

Oltre a ciò la parola *rinsodamento* aggiunta alla legge ha quel significato speciale di cui ha accennato l'onorevole Merzario: cioè, se si possa in alcune località fare a meno di rimboscire, limitandosi a fare che i terreni scoperti vengano

rivestiti di erbe le quali possano anche servire pel pascolo. A questo proposito è però necessario non farsi troppe illusioni, ed io devo ricordare una circostanza. In un paese vicino al nostro, in Francia, si cominciò a fare i lavori di rimboschimento; poi, si credè di avere scoperto un modo molto più economico in quello indicato dall'onorevole Merzario, e nella legge del 1864, si parlò principalmente non più di rimboschimento, ma di quello che i francesi chiamano *gazonnement*, che vuol dire seminazione di erbe. Però, questo metodo ha dato risultamenti meschinissimi; ho qui sott'occhio una relazione ufficiale, dei lavori fatti in Francia, sino a tutto il 1878, dalla quale risulta che, sopra 35,000 ettari, solo 1600 si sono potuti rinsodare con seminazione di erbe; gli altri si son dovuti rimboschire.

E realmente dove il terreno è un po' in pendenza la seminazione di erbe non serve a nulla; tale operazione può essere utile, solamente dove i terreni sono piani o quasi piani; ma questi casi non si possono presentare frequentemente poichè o i terreni sono nel basso, e allora si coltivano o sono nelle regioni alpine altissime, e là quasi dappertutto i terreni piani sono già saldi. Dove il terreno rimane scoperto dalla neve, due o tre mesi soli dell'anno, non c'è bisogno di nulla, perchè il terreno poco calpestato e non trasversato che di rado da acqua corrente, conserva la sua superficie coperta di zolle erbose. Del resto, la legge, come è proposta, permette alla amministrazione di adoperare, caso per caso, quel metodo che crederà migliore; ed a me sembra che, in questo modo, possa dirsi soddisfatto anche il desiderio dell'onorevole Merzario.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.**  
Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.**  
Ho poco o nulla da aggiungere a quanto ha risposto all'onorevole Merzario il relatore.

In origine il disegno di legge presentato dal Governo, concordato con la Commissione e votato dalla Camera, parlava solo di rimboschimento; la parola *rinsodamento* è nata nella discussione dinanzi al Senato.

Io l'accettai, perchè mi pareva che non turbasse l'armonia delle disposizioni da me proposte e perchè il *rinsodamento* in taluni casi speciali può servire a raggiungere lo scopo che ci proponiamo con questa legge. Ecco perchè nell'articolo 1º, e nei successivi, si parla di *rimboschimento* e di *rinsodamento* insieme.

Il *rinsodamento* nella mente di chi lo propo-

neva al Senato, e del Governo, suona questo; che in taluni casi, invece di *rimboschimento* possa bastare il *rinsodamento* quando offra sufficiente resistenza alle acque.

In quali casi poi si debba fare il *rinsodamento* ed in quali il *rimboschimento*, questo risulterà dai progetti, dalle perizie e dalla procedura disposta con gli articoli 2 e seguenti del disegno di legge.

Io sono lieto che all'onorevole Merzario sia parsa utile questa innovazione, di mettere, cioè, nella legge la parola *rinsodamento* per consacrare il principio che non sia necessario sempre, e in ogni caso, e senza eccezione, di rimboschire, e che si possa in taluni casi ottenere col *rinsodamento* lo scopo che si raggiunge ordinariamente col *rimboschimento*.

L'onorevole Cavalletto mi rivolgeva una raccomandazione.

Nell'articolo 2 non si parla di *precedenze*, ma si stabilisce soltanto che si debba cominciare da quei bacini il cui *rimboschimento* sia di maggiore urgenza.

Naturalmente non posso nè debbo in questo momento entrare nell'esame di quei casi accennati dall'onorevole Cavalletto, che sono senza dubbio degni di considerazione; poichè allora sorgerebbero altri oratori per raccomandare altri bacini di rimboschimento che meritano eguale, maggiore o minor favore.

In ogni modo, siccome nell'articolo 1 il concetto della legge è nettamente determinato, che cioè debba il Ministero d'agricoltura e commercio promuovere il rimboschimento al fine di guarentire la sussistenza del suolo e di regolare il corso delle acque; è evidente che tali criteri siano sufficienti per determinare quel carattere di maggiore urgenza per la scelta dei bacini, dai quali l'opera del rimboschimento debba cominciare.

Se così va intesa, e non può diversamente essere intesa, la significazione dell'articolo 1, dico all'onorevole Cavalletto che l'amministrazione si farà un dovere di esaminare i casi da lui indicati, come tutti i casi congeneri, dovendo rendere conto alla Camera del suo operato, come è detto nell'articolo 20 di questo disegno di legge.

Cosicchè la Camera è sempre nel caso, anno per anno, in occasione del bilancio, di esaminare come il Governo applichi questa legge, e i criteri ch'esso tiene nel determinare il carattere di maggiore urgenza, di cui si parla nell'articolo 2.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

**Merzario.** Io ringrazio l'onorevole relatore e l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi hanno dato.

La mia osservazione per lo meno non fu inutile.

L'onorevole Giolitti, che egli pure conosce bene la regione montuosa alpina, avrà osservato più volte come vi sono delle valli, dei seni che non hanno mai sofferto nessun franamento in forza di certe piante erbacee che le rivestono, e che sono di una tenacità meravigliosa.

Si capisce bene che non dovrebbero essere toccate queste zone, che sono per sè stesse consistenti, ma pur troppo quando venne applicata la legge forestale abbiamo veduto andare in giro degl'impiegati, che, per lo meno, non avevano cognizioni locali molto esatte. E credo che non saranno inutili le parole adesso pronunziate perchè quelli che saranno incaricati di questo lavoro, dovranno ricevere certe istruzioni e fare qualche studio in modo che vadano a fare il bene e non soltanto ad inquietare e molestare le popolazioni delle montagne, che essendo isolate e lontane e non sapendo a chi ricorrere, non fanno che lamentarsi e sfogarsi inutilmente e qualche volta fanno anche delle sollecitazioni ai loro rappresentanti in Parlamento.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2º.

(È approvato).

“ Art. 3. Entro tre mesi dalla notificazione di cui nel precedente articolo, gli interessati possono presentare al Comitato forestale della provincia i loro reclami. Il Comitato dà avviso intorno ai reclami stessi ed alle domande di modificazioni di progetto.

“ Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera sui reclami, approva definitivamente gli elenchi dei beni da rimboscarsi e ne fa eseguire la pubblicazione. ”

(È approvato).

“ Art. 4. I terreni compresi negli elenchi definitivi sono sottoposti, quando già non lo fossero, al vincolo forestale stabilito dalla legge del 20 giugno 1887 dalla data della notificazione agli interessati, per mezzo dei messi comunali, del decreto ministeriale di approvazione degli elenchi stessi. ”

**Araldi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Araldi.** Io vorrei pregare l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro a voler rettificare la dicitura di questo articolo in modo da renderla chiara, giacchè vi è una soprabbondanza di genitivi che produce confusione.

Nell'articolo come è stampato è detto;

“ I terreni compresi negli elenchi definitivi sono sottoposti, quando già non lo fossero, al vincolo forestale stabilito dalla legge del 20 giugno 1887 dalla data della notificazione agli interessati, per mezzo dei messi comunali, del decreto ministeriale di approvazione degli elenchi stessi. ”

Con questa dicitura nasce una confusione per la quale non si capisce se la data del vincolo debba partire dalla notificazione fatta dai messi comunali, oppure dal decreto ministeriale di approvazione degli elenchi.

Io perciò vorrei pregare di rettificare la dicitura in questo senso:

“ ... dalla data in cui fu notificata agli interessati, per mezzo dei messi comunali, il decreto ministeriale di approvazione degli elenchi stessi. ”

Trattandosi di una semplice variante nella dicitura, diretta a rendere più chiaro un articolo, spero di non trovare difficoltà.

Comprendo che mi si potrà dire, che trattandosi di un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, questa variazione potrà portare un piccolo incaglio. Ma a dire il vero non credo che il Senato potrà per nulla impervalirsi di questa correzione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** Se io dovessi dimostrare che il periodo dell'articolo accennato dall'onorevole Araldi, risponde a tutte le regole della sintassi, avrei certamente per le mani una tesi molto difficile. Ma se il periodo non è bello è però abbastanza intelligibile nel senso che la data dalla quale decorre il vincolo, è quella della notificazione agli interessati della apposizione del vincolo.

Tuttavia la Commissione non avrebbe difficoltà, qualora l'onorevole ministro lo creda opportuno, di modificare la dizione dell'articolo. In questo me ne rimetto a ciò che il ministro crederà più opportuno di fare.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Crimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Che sia proprio un esempio di bello scrivere l'ar-

articolo 4, io non lo dico certamente; però non mi sembra che possa sorgere dubbio sulla intelligenza di esso. Basterebbe por mente alla sua storia.

Da principio si parlava di *pubblicazione di elenchi* e di *pubblicazione del decreto ministeriale* che li approvava. Innanzi all'Ufficio centrale del Senato si considerò molto opportunamente, che era meglio far decorrere i termini non dalla data della *pubblicazione*, ma da quella della *notificazione*; e ciò a maggior garanzia delle parti interessate. Ciò che proponeva l'onorevole Araldi era questo; di fare che gl'interessati avessero la piena conoscenza dell'atto che stabilisce un vincolo a loro danno.

Ora mi pare che questo articolo, per quanto ripeto, non sia un esempio di bello scrivere, non possa far nascere il dubbio che la data, da cui decorrerà il vincolo, non sia quella della *notificazione* agl'interessati del decreto ministeriale di approvazione. C'è, è vero, una cert'abbondanza di genitivi; ma questo non altera il concetto, che la data vera per l'interessato sia quella della *notificazione*.

Quindi se lo scopo si raggiunge, non mi pare opportuno mutare, soltanto in omaggio al bello stile, la dicitura dell'articolo 4.

Ad ogni modo io ringrazio l'onorevole Araldi di avermi dato occasione di meglio esplicitare questo articolo.

**Presidente.** L'onorevole Araldi fa, o no, formale proposta?

**Araldi.** Dal momento che il ministro e la Commissione non credono opportuno il mio leggiero emendamento, non mi resta che ritirarlo, deplorando però che nelle nostre leggi si lascino articoli difficilmente intelligibili, ed il senso vero dei quali può cogliersi soltanto dopo 2, o 3 letture: non dico altro.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta pongo a partito l'articolo 4 già letto.

(*È approvato*).

" Art. 5. Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari ed ogni altro avente diritto reale immobiliare al godimento dei beni vincolati, sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento.

" Se i proprietari e gli aventi diritto come sopra che rappresentano almeno  $\frac{3}{5}$  della superficie complessiva dei terreni e metà del loro valore catastale o, in difetto, metà del valore risultante dalla stima sommaria di cui all'articolo 2, deli-

berano di riunirsi in consorzio, questo si intende costituito e sono ad esso applicabili le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge del 29 maggio 1873, n. 1387 (serie II) e dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sui consorzi di irrigazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3772 (serie III).

" Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo.

" Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboscamento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui nei seguenti articoli 6, 16 e 17. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** Premetto che intorno a questa questione parlo non come relatore, ma come semplice deputato.

Nel mese di luglio 1887 si è fatta una legge per abolire tutte le esenzioni, e le eccezioni alla tassa di registro e bollo; questa legge è stata fatta per due motivi, come provvedimento finanziario di una certa importanza, e poi soprattutto perchè le troppe eccezioni fatte alla applicazione delle norme comuni relative alle tasse sugli affari avevano creato una tale confusione che gli uffici incaricati di applicare le leggi stesse non riuscivano a raccapezzarsi quando la tassa fosse dovuta e quando non fosse dovuta.

Con quella legge del luglio 1887 abbiamo tolto dei benefici che erano già stati dati per leggi precedenti, a diverse categorie di atti. Oggi noi approvando l'ultima parte di questo articolo 5° ritorniamo da capo ad iniziare la concessione di una altra serie di esenzioni dalla tassa di registro e bollo.

Aggiungo un'altra circostanza. La forma con la quale si fa questa concessione è tale che costituisce un notevole beneficio per le grandi proprietà, mentre non arreca nessun vantaggio alle piccole.

Difatti col proposto articolo si convertirebbero le tasse proporzionali di registro in una tassa fissa di 10 lire con la clausola però che, dove la legge ordinaria stabilisce meno di 10 lire, si seguiti a pagare secondo la disposizione antica; il che equivale a dire che le tasse sopra i poveri non sono diminuite, sono diminuite invece anzi addirittura

soppresse tutte le imposte in quella parte che eccede le lire dieci.

Così operando si concede un gran vantaggio là dove il consorzio deve stabilirsi fra grandi proprietari; si concede nulla o quasi nulla dove il consorzio si deve stabilire fra piccoli proprietari.

Ora se vi è caso nel quale potrebbe essere giustificata qualche concessione, è certo solamente in quello nel quale si tratti di costituzione di consorzio fra un gran numero di piccoli proprietari.

Quando si tratta di fare un consorzio fra quattro o cinque grandi proprietari le difficoltà sono immensamente minori, eppure unicamente a costoro noi verremmo a concedere un vantaggio, e un vantaggio talora di qualche migliaio di lire all'anno. Questa democrazia a rovescio non posso ammetterla.

Credo sia più opportuno, qui come in tutto il resto, lasciar che imperi il diritto comune. Le leggi di imposta si stabiliscono per delle considerazioni molto elevate, e non è conveniente che ad ogni nuova leggina si manomettano le leggi organiche. Ma se proprio si vuol fare delle concessioni, facciamole almeno a chi ne ha bisogno e non ripetiamo qui in piccolo ciò che pur troppo frequentemente si fa in grande, di far pagare di più a chi possiede di meno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Solimbergo.

**Solimbergo.** Si legge nella relazione che se da un lato il Senato ha tolto il vantaggio dei prestiti della Cassa depositi e prestiti, del quale argomento ha parlato testè con discreta fortuna il mio amico Sola, ha aggiunto dall'altra, a beneficio dei consorzi per i rimboschimenti, un trattamento di favore per quanto riguarda la tassa di registro, disponendo nell'ultima parte dell'articolo 5, che gli atti tutti i quali occorrono per costituire il consorzio e quelli che per sei anni il consorzio stesso deve fare per espropriazioni, alienazioni, retrocessioni, ecc. siano soggetti ad un diritto fisso di registro, il quale non potrà eccedere le dieci lire.

Io non so capire come l'onorevole relatore, che pare d'accordo con l'onorevole ministro, intenda ora di far togliere dalla Camera codesto trattamento di favore accordato già saviamente dal Senato. Per scopo finanziario, si dice. Ma io non credo che una legge a lungo desiderata e benefica come questa per il rimboschimento delle nostre calve montagne, debba essere adattata a raggiungere uno scopo di fiscalità. Certo avrei sperato che di questa fiscalità non si facesse organo l'onorevole Grimaldi.

E non parlerò dell'inconveniente che con la modificazione proposta dall'onorevole relatore avverrebbe, cioè di far tornare la legge in Senato. È un secolo e mezzo che questa legge si trascina all'ordine del giorno della Camera, che muore al chiudere di ogni Sessione, e ricompare all'aprirsi della nuova; quindi è che, se anche non rispondente perfettamente agli ideali che ciascuno si riprometteva, pur essa deve questa volta passare. Anche questa considerazione dovrebbe preoccupare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, giacchè sarebbe deplorabile che una legge, tanto da lui accarezzata, non giungesse mai a buon porto.

Del resto la proposta del Senato a me sembra giustificatissima.

O come! L'eccezione che accordate ai consorzi idraulici, poniamo delle grasse pianure lombarde, che sono sempre consorzi di ricchi, vorreste negarla ai consorzi intesi ai rimboschimenti, che sono consorzi di piccoli proprietari, di poveri agricoltori!

E notate che è forse appena un mese che il beneficio, che ora si vuole ricusare ai consorzi per il rimboschimento, fu accordato ai consorzi per derivazione d'acque a scopo industriale, e che il Senato, mi pare, ha confermato a questo riguardo ciò che aveva approvato la Camera.

Concludo raccomandando all'onorevole relatore di non voler insistere nella sua proposta, ed all'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio a volersi compiacere di acquietare le preoccupazioni in questo caso soverchie del suo collega per le finanze, e, comunque, a non opporsi alla mia equa domanda diretta ad ottenere che rimanga integro e intatto l'articolo 5, come fu approvato dal Senato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** L'onorevole Giolitti a proposito di questo articolo 5 ha fatto una quistione di fiscalità sul diritto delle lire 10. Per verità io prendo la parola, ma non per seguirlo in una questione fiscale, perchè credo che questa legge sui rimboschimenti, non sia ideata a scopo fiscale, ma si proponga invece scopi economici, che riguardano l'aumento della produzione agricola del paese.

Ora se da tutti fu sempre lamentata la mancanza di questa legge, e se questo è ripetuto generalmente dalle popolazioni agricole, noi dobbiamo cercare di facilitare in ogni maniera i buoni risultati, che le popolazioni si sono da essa ripromesse.

Credo che la questione più importante della legge attuale sia rinchiusa in questo articolo 5, il

quale, in sostanza, dice che il prefetto deve riunire i proprietari e interpellarli se desiderano di riunirsi in consorzio, e se questi proprietari aderiscono, allora essi siano sottoposti a tutte le disposizioni, della legge. Ma io fo una semplicissima domanda: se i proprietari non si riuniscono in consorzio che cosa avverrà?

Ecco quale è il punto più importante a risolvere.

Noi siamo in un paese, felicemente unito politicamente, ma voi, onorevole ministro, e, voi, onorevole Commissione, non dovete dimenticare che in esso esistono tendenze, abitudini e storia perfettamente diverse da regione a regione.

Credete voi che i consorzi delle provincie di Ferrara e delle sponde del Po, che hanno prodotto quei grandi benefizi alle popolazioni campestri ed ai terreni di quei paesi, quegli stessi consorzi e quegli stessi benefizi siano possibili in mezzo alle popolazioni meridionali, dove non c'è questa abitudine dei consorzi?

Io credo che noi non vogliamo far leggi inefficaci, che debbano rimanere solamente scritte; noi dobbiamo fare delle leggi, che siano veramente attuabili.

Ora perchè esse riescano efficaci, voi vi dovete render conto delle diversità di tendenze, di storia, di abitudini fra le varie regioni.

Ed io comprendo, che, dal punto di vista della libertà, la legge provvede abbastanza bene al compito suo, quando dà lo strumento del quale le popolazioni si possono servire; ma quando esse non se ne avvalgono, allora voi dove manca questa tendenza ai consorzi, non dovete punire tutte le popolazioni agricole, privandole dei benefizi, che la legge accorda.

L'onorevole Giolitti accennava poco fa alla suddivisione della proprietà, quale difficoltà alla riunione dei consorzi per il rimboschimento. Ciò è verissimo, ed i consorzi riescono più facili dove sono latifondi e larghe zone, ma dove esiste un gran numero di proprietari di piccole zone essi riescono difficili.

Per queste considerazioni io credo che non sia il caso di rendere facoltativa la costituzione dei consorzi. Se volete veramente che la legge dia un frutto dovete stabilire i consorzi obbligatori: diversamente questa legge resterà un voto platonico e tutt'al più sarà attuata in qualche parte del Regno, ed in molte altre parti non darà i benefizi, che le popolazioni se ne aspettano.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori Lischi.

**Ginori-Lischi.** Io sono di parere diametralmente opposto a quello del collega che ha parlato poco anzi. Io ritengo che non vi sia non solo la possibilità di costituire consorzi nel modo che la Commissione ed il progetto ministeriale hanno escogitato, ma che sia altresì ingiusto il volere che questi consorzi si costituiscano per obbligo che si vorrebbe imporre per legge. Non sono certo i due quinti di rimborso di spese, che l'attuale progetto di legge contempla, che possono compensare i poveri proprietari (perchè in generale la proprietà è molto divisa nelle montagne) delle spese, che occorrerebbero a bonificare la loro regione e a cercare d'introdurre nelle montagne la coltivazione delle piante per le quali si richiedono grandi capitali che soprattutto possano indurli ad attendere per anni il frutto del loro lavoro.

Ora non mi sembra accettabile la proposta dell'onorevole Florenzano, perchè colpirebbe quelle regioni che si trovano nella più grande penuria di capitali.

Inoltre vi è da aggiungere a queste difficoltà anche la condizione delle nostre montagne molto scoscese. Già da esse è stata trascinata per lunghi anni quella poca quantità di terra, che vi si trovava, ed attualmente l'opera di rimboschimento delle nostre montagne è opera molto lunga e che non produce, come in molti luoghi avviene, per le opere di rimboschimento, i suoi frutti entro 20 o 30 anni.

Nei nostri Appennini denudati, le opere di rimboschimento non danno frutto per cinquantine di anni. Tale è la condizione delle nostre montagne che non esiste più terra, e questa è la vera difficoltà del rimboschimento, soprattutto nella catena appenninica.

Io domando se possono convenientemente imporsi a dei proprietari, miserabili per la maggior parte, le spese ingenti, che occorrono, non solo per le opere di rimboschimento, ma anche per le *serrate* che occorre fare attraverso alle vallate per impedire che diminuisca anche quel poco di terra, che tuttora esiste. Codesti sono lavori importantissimi ai quali credo che difficilmente possa provvedere lo Stato col concorso che intende di dare dei due quinti della spesa occorrente per il rimboschimento. Quindi opino che vi sarebbe assoluta lesione d'interessi allorchè si volesse imporre per legge la costituzione dei consorzi a individui che forse non potrebbero sottostare agli oneri, che questa legge imporrebbe loro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

**Luzi.** Una sola osservazione faccio in via di raccomandazione all'onorevole ministro, ed è che nella applicazione della legge si abbia riguardo, quando si convocano i consorzi, di fare spendere il meno che sia possibile a quelli che sono invitati. Quando il prefetto li convoca è cosa naturale che li chiami nel capoluogo della provincia, ma tutti sanno che nelle regioni montane il capoluogo sta molto, ma molto lontano, per solito, dai luoghi che si devono rimboscare. C'è di più, che molti consorzi si possono fare agevolmente in una data sfera di piccoli comuni o di un comune. Così, per conseguenza, io raccomanderei al ministro che quando si compila il regolamento si abbia riguardo, nel convocare il consorzio di qualche valle, di riunirlo nel luogo che riesca meno incomodo a tutti i consorziati; perchè, per esempio, il richiedere, come in Basilicata o nella nostra stessa provincia di Perugia o nelle Marche di andare dalle montagne di quei paesi, fino nella città capoluogo della provincia importa una spesa, e allora molti non ci vanno, e il consorzio non si forma; quindi riesce necessaria una misura come quella, che propone l'onorevole Florenzano.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

**Sciacca della Scala.** Quantunque in seno della Commissione, della quale mi onoro di far parte, io abbia dichiarato di conservare la mia libertà di parola sopra questo disegno di legge, pure avrei taciuto desiderando che il disegno di legge venisse approvato, affinché non tornasse più davanti al Senato.

Però, dal momento che si parla di sopprimere una parte di questo articolo 5º, io ho chiesto di parlare per dire che, veramente, l'essenza della legge è in questo articolo, come ha pure notato l'onorevole deputato Florenzano.

Questo articolo è quello che, secondo me, toglie ogni possibilità di attuazione pratica alla legge. Io non vado con l'onorevole Florenzano, fino ai consorzi obbligatori, poichè ritengo, come ha detto l'onorevole Ginori, che, in molti casi, sia duro obbligare un proprietario al consorzio. Ma, perchè i consorzi si facciano, bisogna che ci sia l'interesse di farli, e questo interesse di farli c'era con la legge, come era stata votata dalla Camera nella precedente Sessione, cioè facendo intervenire nei consorzi anche gli avvantaggiati delle opere di rimboscamento. L'onorevole Grimaldi, egli se lo ricorderà, accettò questo concetto che io formulai

con una aggiunta, e la legge fu in tal modo votata dalla Camera.

Quando coloro, che sono avvantaggiati dalle opere di rimboscamento, fanno parte del consorzio, si capisce che esso sia facile a formarsi; ma quando, invece, nel consorzio per la massima parte si comprendono quelli che devono avere i danni, senza avere i benefici del rimboscamento, è certo che sarà molto difficile il costituirlo.

Quindi, restando quest'articolo tal qual'è, cioè formandosi il consorzio solamente coll'intervento dei proprietari della zona che si deve rimboscire, io credo che difficilmente potremo avere dei consorzi. Capisco che con un altro articolo si dà facoltà al Governo di espropriare i terreni, e di fare i rimboschimenti; ma allora tanto varrebbe il dire addirittura che il Governo deve rimboscire tutte le nostre montagne. Questa è un'utopia; evidentemente tale facoltà è sancita nella legge quasi come uno spauracchio. Io non conto molto su questa facoltà concessa al Governo.

Ora se veramente la legge deve tornare al Senato, io non faccio alcuna proposta, ma prego l'onorevole ministro a vedere se non sia il caso di reintegrare quella parte di essa, che è stata tolta dal Senato, nello stesso senso come era stata votata dalla Camera nella passata Sessione, cioè che del consorzio facciano parte anche coloro che sono avvantaggiati dalle opere di rimboscamento.

Io non voglio fare adesso una questione d'equità e di giustizia, se sia cioè giusto che quelli che veramente risentono vantaggio da queste opere non concorrano alla spesa, ma io faccio esclusivamente una questione di pratica attuazione della legge. Secondo me, ed a mio criterio, la legge potrà essere eseguita solo se ci sarà la questione del tornaconto in tutti coloro che dal rimboscamento risentiranno un vantaggio. Senza questo criterio, avremo una legge la quale conterrà solamente il pio desiderio del rimboscamento delle nostre montagne e saremo obbligati a discutere fra non molte modificazioni, che l'esperienza indubbiamente verrà a suggerirci.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Giolitti, relatore.** Comincerò dal difendermi da un'accusa che mi è venuta da due colleghi. (No! no!) Accusa in forma molto gentile, che mi è stata fatta dagli onorevoli Florenzano e Solimbergo, di portare cioè innanzi una questione fiscale.

Io ricordo bene che questa non è una legge fiscale.

Se avessi proposto in qualunque modo d'accre-

scere i proventi dell'erario mercè la presente legge, i miei colleghi avrebbero perfettamente ragione. Ma io mi limitai a domandare in via principale che non si mutasse la legge generale e credo aver dette chiaramente le ragioni, che sconsigliano tale mutazione.

Ho aggiunto poi che la disposizione proposta, così come è scritta, non servirebbe che ai grandi proprietari, e non gioverebbe affatto dove maggiore potrebbe essere il bisogno di aiuto, cioè nei luoghi dove la proprietà è più divisa.

Se la legge proposta abolisse le tasse di registro e bollo, oppure le riducesse alla metà, al quarto, al decimo, allora capirei la disposizione, ma il ridurre la tassa alla quota fissa di 10 lire, significa non accordare nulla ai poveri e molto ai ricchi.

L'onorevole Florenzano ha rinnovato una proposta la quale era già stata fatta altra volta qui nella Camera.

*Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.* Era stata proposta.

*Giolitti, relatore.* ... quando cioè si discusse per la prima volta questo disegno di legge: voglio dire la proposta di costituire i consorzi obbligateri.

La Camera, s'è pronunziata allora contraria a tale concetto; e per ragioni che a me sembrano inconfutabili. I proprietari di terreni da rimboschire, cioè di terreni nudi, sono per la maggior parte poveri i quali non hanno mezzi da fare le opere di rimboschimento.

Come volete dire a persone le quali possiedono quasi niente: abbandonate quel misero reddito che vi potrà dare il pascolo, procuratevi dei capitali, fate delle spese per rimboschire; poi state trenta o quaranta anni senza avere un centesimo di prodotto? È possibile che questo si faccia?

Non solamente sarebbe ingiusta una simile disposizione, ma sarebbe inutile; chi non ha non può spendere.

L'onorevole Ginori dubita che questo articolo resterà assolutamente privo di applicazione.

Credo io pure che non basterà questa legge per coprire di boschi i nostri monti, e credo che specialmente là dove, come nei monti della Toscana che l'onorevole Ginori ha ricordato, non c'è quasi più traccia di terra vegetabile si richiedono delle grandi spese per ottenere che risorgano i boschi, e quindi neanche il concorso di due quinti della spesa possa bastare a far sì che il proprietario trovi il tornaconto a rimboschire da sé.

Ciò è verissimo, ma è anche vero che, in altri luoghi dove le condizioni sono meno difficili, sarà possibile col concorso dello Stato nella misura dei due quinti della spesa di ottenere qualche risultato.

Già attualmente si sono fatti dei rimboschimenti da privati sui loro terreni per speculazione: ho veduto co' miei occhi nelle Alpi lavori di questo genere.

Ora se si sono già fatti lavori di questa specie a tutta spesa dei proprietari io credo che col concorso dei due quinti da parte dello Stato, e con le facilitazioni che si fanno per la costituzione dei consorzi, sarà possibile ottenere di più.

Il concorso non deve servire tanto per piantare gli alberi, quanto per le opere lungo i torrenti, per le briglie che si devono fare a fine di infrenare il corso delle acque. Queste sono opere che interessano un gran numero di proprietari: senza i consorzi, nessuno vorrebbe farli a proprie spese, mentre il vantaggio è comune ad altri.

L'onorevole Sciacca ha ripreso una proposta che aveva già fatto altra volta e che la Camera aveva approvata; proposta che egli in seno della Commissione ha ripetuto, dichiarando però che non intendeva farla formalmente nell'ipotesi che la legge non dovesse ritornare al Senato. È una proposta la quale, in certe circostanze di fatto speciali, potrebbe riuscire utile, ma che può essere pericoloso lo iscriverla in una legge generale; perchè il dire che gl'interessati al rimboschimento devono tutti far parte del consorzio porterebbe alla conseguenza di dover chiamare a far parte del consorzio chi è lontanissimo dal luogo ove l'opera si eseguisce. Per esempio nella valle del Po, i rimboschimenti che si faranno nelle provincie di Udine, Belluno, Sondrio, Cuneo, gioveranno agli abitanti di Rovigo; ora è evidente, e lo riconoscerà senza dubbio l'onorevole Sciacca, che in tali casi non sarebbe possibile applicare la disposizione da lui proposta. In altri casi la cosa potrebbe esser più facile, ma è molto difficile precisarli.

Io credo che in quest'argomento non si potranno concretare delle disposizioni precise se non quando si saranno fatti degli studi, si sarà cominciata la esecuzione della legge e si sarà visto realmente dove le difficoltà si presentano e fino a quel punto è possibile superarle; io credo che iscriverle fin da ora nella legge questo principio generale sarebbe pericoloso ed in qualche caso non servirebbe ad altro che a dar luogo a delle contestazioni giudiziarie circa l'obbligo che incomba a taluni di concorrere o no ad una spesa.

Io quindi credo che la prudenza consigli a lasciare impregiudicata questa questione e riservarla a quando si avranno gli elementi per poterla risolvere in modo pratico.

Del resto, ripeto è impossibile credere che questa sia l'ultima legge e che con questa legge sola i rimboschimenti si porteranno a fine: essa non è che un primo passo verso la soluzione di una questione molto complessa che non si risolverà se non dopo lunghi studi, e soprattutto dopo lunga esperienza. Il ragionamento sul quale posa il principio di questa legge è semplicissimo: o i proprietari avranno interesse a fare questo rimboschimento col concorso che lo Stato dà alla spesa e lo faranno, e sarà tanto di fatto senza l'intervento del Governo; o i proprietari non avranno interesse a farlo, e si tratterà di un rimboschimento necessario per uno scopo d'interesse pubblico, e il Governo procederà per via di espropriazione, come la legge lo autorizza a fare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** Io voglio rispondere una sola parola a quanto ha detto da ultimo l'onorevole Giolitti. A proposito dei consorzi obbligatori ricordava una questione che si era sollevata nella Camera altravolta, e ultimamente anche nel seno della Commissione, e in breve ha detto le ragioni per le quali quella questione fu eliminata.

Ma quando egli dice che si tratta di proprietari poveri, i quali nulla posseggono, e vero i quali sarebbe ingiusto di gravare la mano col'obbligatorietà dei consorzi, io alla mia volta non ho che a ricordare l'articolo 12 di questa legge che abbiamo sott'occhio, e che tra breve discuteremo, nel quale è detto:

“ Ove il consorzio non venga costituito, il Ministero ha facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboschimento e di rinsodamento a termine della legge suddetta. ”

Però può dirsi che per le parole “ il Ministero ha facoltà ” non si imponga un obbligo. Vuol dire che di questa facoltà il Ministero si può valere, e si può anche non valere, e siamo sempre in quei tali voti platonici, che, sotto forma di leggi, diamo al paese. Ma se il Ministero non si vale di questa facoltà, allora questi proprietari ricchi o poveri, come crede l'onorevole Giolitti, non avranno alcun beneficio della legge. E dico beneficio, perchè certamente nel rimboschimento delle zone che aspettano di essere inselivate, sta molta parte dell'avvenire agricolo di molte popolazioni italiane.

Dunque quando discuteremo l'articolo 12, vedremo se questa facoltà del Governo non debba mutarsi in un obbligo. Ma anche quando questa

questione dell'obbligatorietà voi non la voleste in questo momento risuscitare, perchè temete che la Camera per averla scartata altre volte, cada in opposta sentenza (tanto più che gli oratori che mi hanno preceduto non concordano in questa mia maniera di vedere) io, perchè naturalmente non vengo a sostenere una tesi, per desiderio di sostenere una tesi, voglio concorrere, come tutti facciamo, perchè la legge abbia la sua esecuzione; appunto perchè reputo assai prezioso il beneficio promesso da questa legge.

Ora non basta dire “ il prefetto convocherà; ” ma se non convoca questi proprietari? Ed io, signori miei, diffido di tutte le disposizioni che non trovano nella legge una sanzione!

E quante disposizioni rimangono perciò lettera morta, ogni giorno, nelle leggi amministrative, purchè non si tratti di leggi e disposizioni di ordine fiscale! E noi bene spesso dobbiamo deplorare che, mentre la prescrizione si trova nella legge, l'autorità che dovrebbe farla eseguire, non la eseguisca e non la faccia eseguire! Ed allora qui diciamo invece che il prefetto ha l'obbligo di convocare i proprietari e, poichè volete scartare i consorzi obbligatori, almeno obbligate il prefetto a convocare i proprietari. Perchè se direte semplicemente a questo articolo 5, comma primo, “ il prefetto convocherà ” e poi egli non convoca i proprietari, allora la colpa sarà un po' dei proprietari che non sanno farsi valere e consorziarsi, ed un po' sarà dell'autorità che dovrebbe convocarli. Dunque io mi riassumo: se non volete i consorzi obbligatori, ma volete il fine, almeno rendete obbligatoria per il prefetto della provincia la convocazione dei proprietari.

**Solimbergo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Solimbergo.** L'onorevole relatore ha detto che colla sua proposta, di togliere da questo articolo 5 l'emendamento del Senato, non intendeva a nessuno scopo di finanza e di *fiscalismo*.

Ecco; se questo non mi paresse chiaro, evidente, me lo farebbe supporre la resistenza istessa dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro.

Ha detto ancora l'onorevole relatore che si vogliono finalmente togliere questi privilegi e queste esenzioni, queste condizioni di favore dalle leggi che si stanno facendo.

Io lodo questo principio, e mi sento capace di seguirlo in molti casi; ma in questo, no davvero, chè non vorrei si cominciasse proprio da questa legge ad applicare tanta saviezza dell'ultima ora!...

*Una voce.* Da una bisogna pur cominciare!

**Solimbergo.** ...Non da questa, intesa ad alto scopo d'interesse generale e che tocca a poveri abitatori delle nostre desolate montagne.

Lo ripeto; non è un mese che abbiamo approvata una legge per derivazione d'acqua a scopo industriale; e queste condizioni di favore furono concesse in quell'occasione. Io credo perciò che si potrebbe mantenere con buona ragione e giustizia ed in questo senso anche l'ultimo comma dell'articolo 5, quale fu aggiunto dal Senato nella legge che discutiamo.

Del resto ciascun vede la condizione mia disperata di lottare contro le forze unite del ministro e della Commissione; ma l'onorevole presidente mi insegna (l'ha detto ieri confortando un collega che trovavasi press'a poco nella mia condizione d'oggi), che quando si reputa buona e giusta la causa che si difende, si va fino in fondo, ed è per questo che forse io rimarrò solo, e pazienza; ma prego l'onorevole presidente di mettere a partito quest'ultima proposta, in opposizione a quella del relatore e del ministro, cioè che l'articolo 5 sia mantenuto integralmente come è stato approvato dal Senato, e la Camera giudichi. (*Bene!*)

**Presidente.** Non ha bisogno di fare alcuna proposta; qui non si tratta che di votare l'articolo come è proposto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** L'onorevole Solimbergo crede che resterà solo nel voler mantenuto quest'ultimo capoverso dell'articolo, che il relatore, ed anche il ministro amerebbe fosse soppresso: in vece io mi associo all'onorevole Solimbergo.

**Solimbergo.** La ringrazio.

**Cavalletto.** E dichiaro prima di tutto che qui non si tratta di un privilegio, ma bensì di venire in aiuto ad opere importantissime per l'interesse nazionale. È un indiretto sussidio che si dà a queste opere, come abbiamo fatto anche recentemente per le derivazioni delle acque.

Io non credo che la soppressione di questo capoverso possa portare un grande beneficio alle finanze dello Stato, e se l'onorevole ministro crede di rafforzare le finanze dello Stato...

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io no! È il ministro delle finanze.

**Cavalletto.** Ma sia pure il ministro delle finanze, se vuol rafforzare le finanze escogiti qualche altro provvedimento, ma non tolga quei sussidi che sono necessari per eseguire opere di interesse pubblico. E poi faccio un'altra osservazione.

Da molti anni noi discutiamo questo disegno di legge dei rimboschimenti; se cominciamo a fare

una breccia adesso in questo articolo al disegno di legge, che sta per arrivare in porto, lo respingeremo ancora in alto mare; si discuterà di nuove molto e con nuove vicende, ma il paese non potrà ottenere i benefici effetti della desiderata legge che sono richiesti dai suoi interessi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** La questione che è stata opportunamente qui sollevata dall'onorevole Florenzano, lo fu pure in seno alla Commissione.

La minoranza della Commissione stessa aveva proposto che fossero dichiarati obbligatori i consorzi di rimboschimento, appunto come era nella legge napoletana sulle bonifiche; e le considerazioni, da cui era mossa questa nostra proposta, erano queste.

Quale è lo scopo della legge? quello di difendere dalle inondazioni le pianure per mezzo dei rimboschimenti; e tutti sanno che le pianure vengono annualmente allagate, perchè le parti superiori sono calve, come appunto opportunamente diceva l'amico Solimbergo.

Noi consideriamo questa legge come una appendice della legge dei lavori pubblici per ciò che riguarda le arginature dei torrenti.

Ora essendo, come tutti sanno, obbligatori i consorzi di arginatura noi volevamo che lo fossero anche quelli di rimboschimento che ne sono quasi la continuazione. Però di fronte all'urgenza di votare questa legge e di uscire finalmente da questa questione che da molto tempo si dibatte alla Camera, ed anche per recare un vantaggio ad alcune regioni d'Italia, noi non abbiamo voluto insistere nella questione, anche perchè ci si faceva sperare che questa non sarebbe stata l'ultima legge in proposito.

Ma io credo che il male stia in ciò: noi facciamo delle leggi generali per interessi particolari.

Ed io vorrei che si cessasse una buona volta da questo sistema.

L'Italia è varia nella sua costituzione fisica e nell'indole stessa delle sue popolazioni. Quindi se una cosa è buona, per esempio, per la Lombardia, per il Piemonte può non essere buona per l'Italia meridionale.

**Cavalletto.** È buona per tutte.

**Di Sant'Onofrio.** Con ciò non si lederebbe affatto l'unità della patria; ma io vorrei che si esaminassero le questioni regione per regione, e non si facesse una legge generale per tutte, anche per quelle dove non se ne sente il bisogno.

Io quindi spero che il ministro dell'agricoltura

industria e commercio vorrà prendere impegno di studiare questa legge anche riguardo ad altri bisogni, i quali altrimenti non verranno in alcun modo tutelati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini.** L'onorevole Di Sant'Onofrio colle sue ultime parole ha detto che questa legge ha diversi obiettivi e può avere diverse applicazioni secondo che si tratta di una regione o di un'altra d'Italia.

Ma l'onorevole Di Sant'Onofrio mi pare che con le sue prime parole, aveva detto precisamente la ragione giusta, per la quale la legge non può dirsi che sia diversamente applicabile alle diverse parti d'Italia, ma è piuttosto diversamente applicabile alle diverse configurazioni del terreno.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha detto: i consorzi sono necessari, perchè la pianura non abbia a ricevere lo scolo della montagna; dunque perchè la pianura non riceva lo scolo della montagna, obbligheremo la montagna a mettersi in consorzio. Quel *dunque*, o signori, non mi pare logico. Qui non si tratta nè del mezzogiorno nè del nord; qui si tratta di sapere chi debba sostenere la spesa dei rimboschimenti. E volete voi mettere a carico di coloro che sono i più miseri, la spesa necessaria a difendere i beni altrui? Io non credo che questa sia vera giustizia.

Io non sono avvocato, ma non è necessario di essere avvocato, nè di aver studiato legge per comprendere quello che è giusto, e quello che non lo è. Io trovo nel Codice civile, quantunque non avvocato, un articolo il quale impone ai proprietari di una casa posseduta in comune di mantenerne il tetto pure in comune.

Ora, signori, i boschi sono i tetti che difendono tutto il paese dalle inondazioni; e questi tetti, seguendo il mio modo di vedere, dovrebbero esser mantenuti collettivamente da tutti.

Io non posso dunque convenire nella proposta dell'onorevole Florenzano, nè in quella dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Non è precisamente il proprietario dell'ultimo piano colui il quale, sebbene il più minacciato dal pericolo diretto, ma che gode il bene minore, perchè il piano ultimo vale certo meno del piano nobile e del piano terreno, debba sottostare in totalità alla spesa della relativa manutenzione.

In ciò nulla ha a vedere il nord col sud dell'Italia, onde a me pare che non sia il caso di parlare di questo; parliamo di pianura e di montagna, o per meglio dire, parliamo di interessi generali, perchè d'interessi generali deve occuparsi la Camera.

**Presidente.** Del resto non v'è alcuna proposta. Ne ha solo accennata una l'onorevole relatore.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Al punto a cui è arrivata la discussione delle varie proposte, o per meglio dire, delle osservazioni fatte sull'articolo 5, ho bisogno di poca fatica, per dire nettamente l'opinione del Governo.

E comincio da una questione che fu chiamata *fiscale*, e che si connette all'ultimo comma dell'articolo 5.

Prima di tutto non v'è bisogno di proposte speciali, per votare o meno questa disposizione, perchè essa è già nell'articolo sottoposto alla Camera; cosicchè quelli che credessero di accettarla voteranno l'articolo come è; quelli che credono (come ha detto l'onorevole Giolitti in proprio nome e non come relatore della Commissione) di non doversi fare alcuna innovazione in materia di tasse, voteranno contro l'ultimo comma. Non vi è d'uopo di proposta speciale di soppressione.

**Presidente.** Si può procedere per divisione.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Precisamente. Si procede per divisione, e ogni questione di metodo è finita.

Resta la questione del merito. Ora in quanto alla questione del merito io sono abbastanza imbarazzato; però preferisco di seguire la via franca e retta, accada quel che accada.

Il disegno di legge, da me presentato alla Camera, poi al Senato, e che ora ripresento alla Camera, nessuno più di me può desiderare che venga presto approvato per divenire legge dello Stato.

Credo che nessuno abbia potuto lavorare tanto quanto ho lavorato io intorno ad esso; ed ora che sto per raccogliere il frutto delle fatiche mie sarei dolente di vederlo tornare in discussione al Senato. Ma esso deve portare, oltre la firma mia, quella del collega delle finanze; ed in nome di entrambi è presentato al Parlamento.

Il collega delle finanze si è opposto all'ultimo comma, e mi ha dato l'incarico di pregare, in nome suo, la Camera a non approvarlo.

La stessa preghiera rivolsi al Senato del Regno in suo nome; ma il Senato dopo prova e controprova, credette di votarlo.

Le ragioni per cui il ministro delle finanze pregava il Senato, ed ora la Camera, a non votare quest'ultimo inciso sono quelle esposte dal relatore della Commissione; cioè che a sei mesi

di distanza dall'aver votato una legge, che abolisce i privilegi e le esenzioni in materia di tasse, non sembra logico ed opportuno votarne altra, nella quale si stabilirebbero delle esenzioni e dei privilegi.

Ora io, come ministro di agricoltura, non ho nulla a vederci; tutte le facilitazioni ai consorzi non possono che avere il mio assenso; ma la legge è presentata da due ministri; è una legge che importa spesa; deve firmarla anche il collega delle finanze, il quale ha il diritto di far valere le sue ragioni alla Camera.

Debbo notare un'altra cosa: il disegno di legge, come fu votato dalla Camera, non conteneva questa proposta, nè alcuno allora la fece.

È una proposta, che è sorta in seno al Senato, e che fu dal Senato votata.

Detto questo, la Camera faccia quello che meglio crede, nella sua saviezza; io ho compiuto il mio dovere verso il collega dicendo alla Camera tutto quello che doveva intorno alla questione.

Adesso me ne rimetto al suo giudizio.

Eliminata così questa questione vengo a parlare sulle altre.

Il concetto dell'obbligatorietà dei consorzi non è nuovo; anzi, se non erro, il primo progetto di legge che fu presentato alla Camera su questo argomento s'ispirava al concetto dell'obbligatorietà dei consorzi; ma tanto la Commissione, quanto la Camera non accedettero a questa idea.

E non solo in materia di rimboscamento, ma anche in materia d'irrigazione e di consorzi di acque a scopo industriale la Camera non ha mai voluto stabilire l'obbligatorietà dei consorzi.

Ecco perchè avrei creduto di fare opera inutile (per non dire altro) riproducendo il concetto di obbligatorietà che la Camera in argomenti congeneri ed anche in questo ha respinto.

L'onorevole Di Sant'Onofrio diceva: ma la legge senza l'obbligatorietà non avrà alcun utile risultato. Io non voglio fare il profeta sugli effetti della legge; nè voglio fare idillii per dire che questa legge avrà per immediato effetto il rimboscamento di tutte le nostre montagne; ma d'altra parte non voglio neanche fare l'ufficio di Cassandra.

Il problema riuscirà a risolversi, o no? Questo non so; perchè in molta parte dipende dalla buona volontà di coloro che saranno preposti alla esecuzione di questa legge.

Questa legge fa un passo risolutamente in avanti a quello fatto dalla legge forestale del 1877. La

legge forestale del 1877, che si occupava di rimboscamento, non stabiliva alcun contributo di spesa a carico dello Stato ed a beneficio dei consorzi o dei privati; non stabiliva alcuna agevolazione; non disciplinava completamente la materia dei consorzi.

Ora con la legge attuale provvediamo a queste cose. Noi provvediamo a facilitare le operazioni di credito; fissiamo il contributo dello Stato alle spese di rimboscamento; diamo la facoltà dell'espropria, e quindi lo Stato ha la facoltà di rimboschiare quando è provato che i consorzi non fanno nulla; infine discipliniamo in tutti i consorzi stessi.

Ecco la sintesi di questa legge. Ma si potrà dire: le agevolazioni ed i contributi non riusciranno ad alcun effetto; i consorzi non si costituiranno; non basta il contributo dello Stato nella misura fissata.

Tutto ciò è a vedersi; ma non si può dire *a priori*. Vedremo appresso se occorrerà fare altre leggi. Certo è che la legge presente di fronte allo stato attuale delle cose, di fronte alla legislazione attuale, segna un passo risoluto ed arduo.

Dobbiamo augurarci che produca i suoi frutti; se non li produrrà, sarà obbligo del Governo, sarà opera del Parlamento di provvedere.

L'onorevole Florenzano fa poi una proposta speciale. Egli dice: secondo l'articolo 5 sono i prefetti obbligati a convocare individualmente i proprietari e gli altri aventi diritto immobiliare al godimento dei beni vincolati; ora se i prefetti non li convocano, che cosa si ha da fare? Ma allora lo stesso quesito si può fare in tutte le altre circostanze. E se i ministri non eseguono le leggi? Se i prefetti non curano di eseguire le loro disposizioni? È un problema che ci dobbiamo mettere tutti i giorni. Perciò ci sono i Parlamenti. Se sono buoni a richiamare i ministri e le autorità inferiori all'esecuzione delle leggi, vuol dire che si sapranno far valere. Se non si fanno far valere, non so quale altra sanzione sarà possibile per richiamare i ministri e le autorità inferiori ad eseguire le leggi.

In ogni modo un problema di tal natura non possiamo proporcelo.

Qui noi diamo un obbligo ai prefetti, come nei precedenti articoli diamo un obbligo al ministro.

L'onorevole Florenzano pare che abbia più fiducia nel ministro perchè non ha fatto quest'osservazione negli articoli precedenti, e la fa a proposito dei prefetti.

Io lo ringrazio di aver più fiducia nel ministro (*Si ride*), ma ad ogni modo certo è che sic-

come i prefetti hanno molti altri obblighi con la legge comunale e provinciale, con la legge di sanità pubblica, con le leggi sull'istruzione e con altre, nelle quali non vi è alcuna sanzione, non capirei perchè, solamente per questo caso, dovremmo stabilire una sanzione speciale.

L'onorevole Sciacca della Scala, come ha ricordato, ripete una proposta fatta altra volta, e la proposta è che si chiamino a concorrere alle spese i proprietari dei terreni che risultino direttamente avvantaggiati dai rimboscamenti.

Questa proposta la feci, ed è vero; e fu accettata tanto dal relatore che da me e la Camera l'approvò. Ma sa bene la Camera come vanno le cose. Nel corso della discussione sorse questa proposta. Essa ha un lato di equità, ha un'apparenza di tale giustizia che io stesso, lì per lì, senza calcolare le conseguenze, ho acconsentito e la Camera l'ha votata.

Però innanzi al Senato, ed ora, tornando il disegno di legge alla Camera, si è meglio riflettuto alle conseguenze.

Io perciò, senza entrare nel merito della cosa, prego l'onorevole Sciacca della Scala a lasciare, come diceva l'onorevole Giolitti, impregiudicata questa questione.

Il tempo, l'esecuzione di questa legge potranno rendere necessario un provvedimento successivo: nella sua proposta non manca la giustizia e l'equità, ma manca il limite e la misura; cose che non si possono improvvisare.

L'onorevole Luzi, finalmente, richiamava l'attenzione del Governo sul regolamento, che deve farsi in esecuzione della legge; nel qual regolamento, a suo modo di vedere, devono indicarsi tutte le norme necessarie perchè la convocazione dei consorzi avvenga nel modo più economico che sia possibile.

Improvvisare adesso quali debbano essere queste norme, non sarebbe possibile, ed egli non lo richiede. Nella compilazione del regolamento terrà conto dei desiderii dell'onorevole Luzi per appararli se e fin dove sia possibile.

Parmi così di aver risposto a tutti gli onorevoli oratori che hanno preso parte alla discussione dell'articolo 5.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Giolitti, relatore, ha proposto che, nella votazione, si proceda per divisione, perchè egli propone la soppressione dell'ultimo comma.

**Giolitti, relatore.** La propongo non come relatore, ma come deputato.

**Presidente.** Sta bene.

L'onorevole Sciacca della Scala ha facoltà di parlare.

**Sciacca della Scala.** L'onorevole Giolitti, come egli stesso ha dichiarato, non ha fatto nessuna proposta a nome della Commissione, perchè la Commissione deliberò di mantenere la legge tale e quale.

Però, io debbo fare osservare che dopo la legge, a cui ha accennato l'onorevole Giolitti, fu votata, due mesi fa, la legge pei consorzi di derivazione d'acqua a scopo industriale, e che in quella legge fu ammesso il beneficio che il Senato ha introdotto nella legge; e che ora il Ministero vorrebbe sopprimere.

Ora se è stato concesso questo beneficio a industriali i quali, prendendo l'acqua per scopo industriale, hanno un guadagno; io trovo che sia molto più equo concederlo ai proprietari, i quali dovranno pel pubblico vantaggio sostenere una spesa non lieve per i rimboscamenti.

Pel primo caso era forse giusto di applicare il concetto accennato dall'onorevole Giolitti, ed ora desiderato dal ministro, cioè di non derogare alla legge comune.

Infatti là trattasi di produzione ed è giusto che essa sia tassata. Però nel caso attuale parmi che trattasi di oneri imposti ai proprietari pel pubblico interesse, ed io non saprei comprendere la equità di una tassa sopra gli oneri. Sarebbe poi mostruoso che a così poca distanza si facesse un trattamento diverso e più gravoso per uno scopo che merita maggiore benevolenza.

Quindi io mi auguro che la Camera lasci l'articolo qual'è, tanto più che da tutti si è espresso il desiderio che il progetto non torni al Senato, affinché diventi subito legge dello Stato.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Che posso fare? (*Si ride*).

**Presidente.** Allora procederemo per divisione su questo articolo.

Leggo prima e metto a partito i primi tre comma su cui non c'è discussione; poi, metterò a partito il quarto.

“ Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari ed ogni altro avente diritto reale immobiliare al godimento dei beni vincolati, sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento.

“ Se i proprietari e gli aventi diritto come sopra che rappresentano almeno  $\frac{3}{5}$  della superficie complessiva dei terreni e metà del loro valore catastale o, in difetto, metà del valore risultante

dalla stima sommaria di cui all'articolo 2, deliberano di riunirsi in consorzio, questo si intende costituito e sono ad esso applicabili le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge del 29 maggio 1873, n. 1387 (serie II) e dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sui consorzi di irrigazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie III).

“ Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo. ”

Metto a partito questa prima parte dell'articolo 5.

*(È approvata).*

Ora, viene la seconda parte, su cui c'è divergenza:

“ Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboscimento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui nei seguenti articoli 6, 16 e 17. ”

Di questa seconda ed ultima parte dell'articolo si è chiesta la soppressione.

La metto a partito.

*(Dopo prova e controprova, l'ultima parte dell'articolo 5 è approvata).*

Pongo a partito l'articolo 5 nel suo complesso.

Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il seguito di questa discussione è rimandato a lunedì.

Comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione.

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica intorno ai suoi intendimenti sul da farsi per la conservazione dei monumenti, in seguito al rigetto della legge già approvata dalla Camera.

“ Odescalchi, Ferrari Ettore. ”

Prego l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio di voler comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega il ministro dell'istruzione pubblica.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.**  
Mi farò premura di comunicargliela.

## Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole **Mazza** a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Mazza.** Mi onoro di presentare la relazione della Commissione per l'autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1888 la media del triennio 1884-85-86.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La seduta termina alle 6,5.

## Ordine del giorno della tornata di lunedì.

1. Svolgimento di due mozioni dei deputati **Serena** e **Lazzaro**.

2. Svolgimento di una proposta di legge dei deputati **Majocchi** e **Cavalletto**.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge contenente disposizioni intorno ai rimboscimenti.

## Discussione dei disegni di legge:

4. Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette. (15)

5. Approvazione di contratti per il riscatto della tonnara di Santo Stefano. (103)

6. Modificazioni agli articoli 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. (109)

7. Convalidazione del regio decreto 5 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro. (1)

8. Concessione della naturalità italiana al professore **Arnaldo Cantani**. (78)

9. Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1888 la media del triennio 1884-85-86. (75)

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Capo dell'ufficio di revisione.*